

COMPILAZIONE
DOMANDA DOCENTI DOS
II GRADO

a cura di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis



INDICE

PREMESSA	5
COMPILAZIONE MODELLO U4 UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PER I DOCENTI TITOLARI SULLA DOS.....	8

PREMESSA

Per la mobilità annuale 2015/16 dei docenti DOS il MIUR non ha emanato note esplicative circa le modalità di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Lo scorso anno però con Nota del 17 luglio chiari che data la peculiarità della procedura di mobilità annuale relativa al **personale docente di religione cattolica**, al **personale TITOLARE DOS** e al **personale docente che chiede l'utilizzazione presso i licei musicali** e coreutici, gli interessati avrebbero dovuto produrre le domande in **FORMA CARTACEA**.

Si segnala che già qualche UST (vedi Catanzaro o Roma) ha già dato indicazioni in tal senso confermando le indicazioni della nota Miur sopra citata.

In mancanza di indicazioni ministeriali (non pervenute al momento della compilazione della guida) i docenti interessati dovranno attenersi a quanto verrà indicato da ogni UST a livello provinciale o USR a livello regionale.

Per tali motivi:

- I docenti titolari DOS che dovranno presentare **domanda online** potranno consultare l'ebook gratuito pubblicato da OS relativamente alle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola Secondaria di II grado <http://www.orizzontescuola.it/news/assegnazioni-provvvisorie-e-utilizzazioni-ii-grado-guida-gratuita-compilazione-domanda>
- I docenti titolari DOS che dovranno presentare **domanda cartacea** potranno consultare la guida specifica predisposta.

I docenti DOS dovranno rispettare, in tutte e due i casi, le scadenze previste per la presentazione delle domande per la scuola Secondaria di II grado, dal 1° al 15 luglio.

È utile ricordare, inoltre, che la nota 7210 con la quale il MIUR ha stabilito che per il 2014/15, ai sensi dell'art. 15 comma 3 bis della L.128/2013, **le utilizzazioni sui posti della Dotazione provinciale di sostegno della scuola Secondaria di II grado saranno effettuate senza distinzione di area disciplinare**, rimane valida anche per il 2015/16.

A quale ufficio vanno consegnate le domande di Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria?

Le domande di Utilizzazione e Assegnazione provvisoria NON devono essere inviate alla scuola di servizio, ma direttamente all'ufficio provinciale di competenza. **Quindi TUTTE le domande vengono inviate direttamente all'UST di riferimento.**

Il MODULO che i docenti DOS devono utilizzare è il modello U4, valido per i docenti titolari nella scuola Secondaria di II grado che presentano istanza di mobilità annuale per il loro grado d'istruzione.

Ecco il modello:

http://banner.orizzontescuola.it/Util1516_ModU4_secllgrado.pdf

I docenti DOS che hanno titolo e i requisiti per chiedere anche Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria nella scuola Secondaria di I grado, devono compilare entro i termini del 15 luglio, oltre al modello U4 del grado d'istruzione d'appartenenza (II grado), anche il modello U3 per la scuola Secondaria di I grado.

Ecco il modello.

http://banner.orizzontescuola.it/Util1516_ModU3_seclgrado.pdf

Nello stesso modo i docenti DOS che hanno titolo e i requisiti per chiedere anche Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria per la Scuola dell'Infanzia o per quella Primaria dovranno compilare entro i termini del 15 luglio, oltre al modello U4 del grado d'istruzione d'appartenenza (II grado), anche il modello U1 per la scuola dell'Infanzia e/o il modello U2 per la scuola Primaria

Ecco i modelli:

http://banner.orizzontescuola.it/Util1516_ModU2_primaria.pdf

http://banner.orizzontescuola.it/Util1516_ModU1_infanzia.pdf

Si ricorda che la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre domande eventualmente presentate per altro ordine/grado di scuola.

Si ricorda altresì che l'assegnazione per altro ruolo può essere richiesta SOLO se si è superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza e se si ha l'abilitazione per il ruolo richiesto.

Si precisa inoltre che i docenti titolari sulla DOS **che non hanno terminato il quinquennio di permanenza sul sostegno** non possono chiedere Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Mentre i docenti titolari sulla DOS, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità annuale su posti di sostegno di ordine e grado diversi.

L'obbligo di permanenza del quinquennio non si applica nei confronti delle seguenti categorie di docenti:

- docenti **trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari** da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola Secondaria II grado.
- docenti che **risultano in esubero provinciale sulla DOS** rispetto al contingente provinciale di posti di sostegno stabilito per il 2015/16.

Ai fini del computo del quinquennio, che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo o del passaggio di ruolo, si considera l'anno scolastico in corso 2014/15.

Quindi possono chiedere **Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria su posto comune** i docenti che sono titolari su posto di sostegno dall'anno scolastico 2010/11 o precedenti.

I docenti titolari su posto di sostegno dall'anno scolastico 2011/12 o successivi che, quindi, non hanno terminato il quinquennio, possono chiedere Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria solo su posti di sostegno anche per altro ordine e grado di istruzione se in possesso del titolo richiesto.

PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE

Per i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.) la **valutazione dei titoli e del servizio** è formulata dagli uffici territorialmente competenti e non dalle singole scuole come avviene per tutti gli altri docenti.

NOTA BENE: il punteggio che i titolari DOS dovranno inserire nel modello di domanda è quello che è stato già attribuito loro dall'Ufficio scolastico di riferimento nell'apposita graduatoria DOS (tale graduatoria è pubblicato sul sito dell'UST o comunque reperibile all'albo). In tale punteggio è di solito calcolato già l'anno in corso.

Solo eventuali altri titoli possono essere conseguiti e valutati fino al termine ultimo di presentazione della domanda (15 luglio).

Per ciò che riguarda la **documentazione e le certificazioni** da allegare alle domande la **nota MIUR 15379 del 19 maggio 2015** ha chiarito che queste devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 9 del CCNI relativo alla mobilità e nell' art. 4 della relativa OM 4 del 24 febbraio 2015. Occorre precisare, al riguardo, che ai fini dell' attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati sulle domande **non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio.**

Considerando quindi che per il personale DOS il punteggio, come detto, è attribuito direttamente dall'UST di riferimento, con apposita graduatoria, tale personale **non deve allegare** documentazione relativa al servizio o ai titoli (a meno che quest'ultimi non siano aggiuntivi rispetto ai precedenti già dichiarati e già valutati).

Per comprovare invece requisiti richiesti per le **assegnazioni provvisorie** ed ottenere anche il punteggio (laddove previsto), è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni (residenza del coniuge...età dei genitori e dei figli dichiarazione degli altri familiari a non potersi occupare del disabile per motivi esclusivamente oggettivi ecc.), salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione (certificazioni relative alla disabilità propria o del familiare...invalidità...patologie invalidanti ecc..). Ricordiamo infatti che le certificazioni mediche non possono essere autocertificate.

Nota bene: nel caso di domanda online anche la certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda senza necessità di essere consegnata a mano, con raccomandata a/r o tramite pec. Queste ultime possibilità rimangono comunque valide.

COMPILAZIONE MODELLO U4 UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PER I DOCENTI TITOLARI SULLA DOS

Per la compilazione del modello U4 si devono seguire le indicazioni riportate nel modulo stesso secondo specifiche regole e precisi criteri che verranno analizzati nella presente guida.

Il modulo è suddiviso in 18 sezioni, in ognuna delle quali vengono richieste e devono essere riportate specifiche e precise informazioni.

LE SEZIONI C – E - G - M DEVONO ESSERE COMPILATE SOLO PER LE DOMANDE DI UTILIZZAZIONE.

LE SEZIONI F – G1 - L DEVONO ESSERE COMPILATE SOLO PER LE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

Si precisa che la sezione G1 può essere compilata anche dai docenti che chiedono utilizzazione interprovinciale che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 - comma 4 [del CCNI sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2015/16](#)

Per maggior chiarezza si riporta il succitato comma 4:

“ Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.”

LE SEZIONI E bis – G bis – I bis - M bis - N bis DEVONO ESSERE COMPILATE SOLO PER LE DOMANDE DI UTILIZZAZIONE DAI DOCENTI DOS, SOLO IN CASO DI ESUBERO PROVINCIALE SULLA DOS PER IL 2015/16

ANALIZZIAMO ADESSO LE DIVERSE SEZIONI E COME DEVONO ESSERE COMPILATE.

SEZIONE A

In questa sezione è necessario barrare la casella relativa al tipo di movimento al quale si intende partecipare.

In caso di richiesta di Assegnazione provvisoria devono essere riportate in questa sezione:

- La sigla automobilistica della provincia
- Il nome della provincia per esteso

Questa informazione deve essere fornita anche dai docenti che chiedono **utilizzazione interprovinciale** che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 - comma 4 del CCNI sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2015/16

SEZIONE B – DATI ANAGRAFICI

In questa sezione devono essere trascritti i dati anagrafici e di ruolo richiesti.

Alcune precisazioni sui DATI ANAGRAFICI:

Provincia di nascita

Riportare la sigla e la dicitura per esteso.

Per i nati fuori dal territorio nazionale, nella casella relativa alla sigla della provincia di nascita si deve riportare "EE" e bisogna scrivere nello spazio relativo alla dicitura per esteso "NATO ALL'ESTERO".

Alcune precisazioni sulla SITUAZIONE DI RUOLO:

Deve essere barrata la casella del ruolo di appartenenza, quindi per i docenti DOS "Il grado", ed è utile indicare anche se si è in part-time con il numero di ore.

Deve essere indicata, inoltre, il posto di titolarità con relativo codice e dizione in chiaro, quindi *Dotazione Organica Sostegno*, specificando la provincia e il codice.

Comune e Scuola di titolarità

Comune e scuola di titolarità si riferiscono all'anno scolastico 2014/15 con decorrenza 1/09/2014, quindi i docenti titolari sulla Dotazione Organica Sostegno (DOS), non avendo una scuola di titolarità, essendo titolari nella provincia, dovranno riportare la dicitura "DOTAZIONE ORGANICA SOSTEGNO" con il relativo codice della provincia di titolarità per il 2014/15.

Comune e Scuola di servizio

Comune e scuola di servizio si riferiscono, chiaramente, alla scuola di servizio dell'anno scolastico in corso 2014/15.

SEZIONE C

Questa sezione si deve compilare SOLO PER LA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE

Casella 1

Riportare il punteggio spettante per l'utilizzazione.

Si ricorda che tale punteggio è quello attribuito nella graduatoria DOS per il 2015/16, con l'aggiornamento per eventuali altri titoli che possono essere conseguiti e valutati fino al termine ultimo di presentazione della domanda (15 luglio).

Casella 2

Il docente titolare DOS dovrà contrassegnare la casella "SI" SOLO se si trova nelle condizioni previste dall' **Art. 5 comma 10 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni**:

Docente che, a seguito della riduzione del numero delle classi in ORGANICO DI FATTO, venga a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola.

L'utilizzazione può essere chiesta nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

Casella 3

Art.2 comma 1 lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:

Docente che, dopo le operazioni di trasferimento risulti titolare o soprannumerario sulla D.O.P. o che risulti a qualunque titolo senza sede definitiva

Tutti i docenti DOS devono rispondere affermativamente in quanto rientrano nella categoria dei docenti senza sede definitiva

Casella 4

Art.2 comma 1 lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:

Docente titolare D.O.P. nell'anno scolastico 2014/2015 trasferito d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2015/2016

Questa casella non riguarda i docenti DOS che devono, quindi, rispondere negativamente

Casella 5

Il docente titolare DOS dovrà contrassegnare la casella "SI" SOLO se si trova nelle condizioni previste dall'Art. 2, comma 1 lettere j) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:

Docente che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

Casella 6

Risponderanno affermativamente solo i docenti DOS che risultano in **esubero provinciale** sulla Dotazione Organica Sostegno rispetto al contingente provinciale di posti di sostegno stabilito per il 2015/16.

SEZIONE D – PRECEDENZE

Questa sezione deve essere compilata SOLO dai docenti che usufruiscono di precedenza previste dall'art.8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2015/16.

Le precedenza per le assegnazioni sono indicate nell'art. 8 del CCNI 2015/16.

Sono raggruppate sistematicamente per categoria e funzionalmente inserite secondo un ordine di priorità.

I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda di assegnazione e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data (15 LUGLIO).

Si è tenuti a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alle precedenzae entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

La validità delle precedenzae è condizionata dalla presentazione della specifica documentazione e/o autocertificazione che deve essere allegata alla domanda di assegnazione.

È dunque necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I sulla mobilità e dall'Ipotesi di C.C.N.I. sulle assegnazioni provvisorie (certificati di disabilità, grave patologie, invalidità ecc.).

I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati.

7: insegnante che chiede la precedenza prevista per non vedenti (art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni);

8: insegnante che chiede la precedenza prevista per gli emodializzati (art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni);

NOTE

Per fruire di tali precedenzae gli interessati dovranno:

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o indicazioni particolari su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.
- La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

9: art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648).

NOTE

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle

domande. Deve risultare, ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. **A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Inoltre si precisa che basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 e il grado di invalidità superiore ai due terzi per fruire della precedenza, fermo restando che le due situazioni, anche se con certificazioni distinte, devono necessariamente coesistere.**

- Non esiste alcun vincolo relativo alla provincia o all'indicazione di sedi.
- Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

10: art. 8 comma 1 - punto III - lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).

NOTE

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
- Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
- Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

ATTENZIONE: Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a CONDIZIONE che la prima di tali preferenze sia relativa al COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO.** Nello spazio apposito, con il tasto "scegli", deve essere inserito il Comune dove sia possibile praticare particolari cure a carattere continuativo.

11: art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ovvero docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di HANDICAP PERSONALE con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;

- produrre contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92); **A tal proposito si ricorda che la sola invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi neanche il comma 1 dell'art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 della legge104/92).**

- La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

ATTENZIONE: Gli interessati hanno diritto alla precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è **UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE ABBIANO ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESSE IN ESSO.**

12: art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- CONIUGE O GENITORE, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- solo FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTE

Analizziamo in modo più approfondito tale precedenza.

CONIUGE O GENITORE

- Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.
- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- **La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.
- Ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto

fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- Non è richiesta l'autodichiarazione di esclusività.

- **Nel caso di assistenza al figlio la precedenza è prevista per tutti e due i genitori.**

- Bisogna comprovare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011: Il rapporto di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile; che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Chi esercita la TUTELA LEGALE: Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda (che è sempre la lettera g). Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

- La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

- Chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.

- Per ciò che riguarda la situazione di handicap del disabile vale quanto detto per l'assistenza al coniuge o al figlio.

FIGLIO individuato come referente unico che presta assistenza al GENITORE: Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda (che è sempre la lettera g). Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- **La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata il soggetto con disabilità "rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria

- Il figlio referente unico che presta assistenza al genitore dovrà documentare con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni i seguenti "status e condizioni": Il rapporto di parentela con il soggetto disabile. L'attività di assistenza con carattere di unicità e che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

- Dovrà inoltre presentare le autodichiarazioni da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, se esistenti, nelle quali è indicato di non potersi occupare del disabile per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTA BENE: Le autodichiarazioni di questi ultimi dovranno essere presentate **SOLO** nel caso in cui il docente **NON SIA** l'unico convivente con il disabile; oppure non vi conviva ma comunque esistono altri fratelli (conviventi o meno con il disabile). Si precisa, infatti, che l'autodichiarazione rilasciata da eventuali altri fratelli/sorelle **NON** è necessaria laddove il figlio referente unico sia l'**UNICO FIGLIO CONVIVENTE** con il genitore disabile, anche se esistono altri fratelli o sorelle.

ATTENZIONE: la precedenza per tutti i **SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA LETTERA G** è riconosciuta a condizione che **si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali**. Non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

13: art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- **UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO O VERO ENTRO IL TERZO GRADO** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTE

Analizziamo in modo più approfondito tale precedenza.

Unico parente o affine ENTRO IL SECONDO GRADO

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); fratello o sorella; suocero o suocera del titolare; figlio o figlia del coniuge; nonno o nonna del coniuge; nipote (figlio del figlio del coniuge); cognato o cognata.

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

Le altre condizioni sono le stesse indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti

o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc. compresa l'indicazione del comune nel modulo di domanda).

Unico parente o affine ENTRO IL TERZO GRADO (con vincoli rispetto all'assistenza ai parenti entro il secondo grado):

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

bisnonno o bisnonna; pronipote (figlia o figlio del nipote); nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella); zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre); bisnonno o bisnonna del coniuge; pronipote (figlio del nipote del coniuge); nipote (figlio del cognato o della cognata); zio o zia del coniuge.

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

NOTA BENE: A differenza dell'assistenza ai parenti entro il secondo grado, **per i parenti entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Queste circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti). Per il resto le condizioni sono le stesse indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc. compresa l'indicazione del comune nel modulo di domanda).

14: art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnanti madre/padre avente un figlio di età inferiore a 3 anni ovvero lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni.

Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. Tale situazione deve essere autocertificata. **La precedenza spetta ad entrambi i genitori.** Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. L'autodichiarazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

15: part. 8 comma 1 punto V lettera j) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:

docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

16 : art. 8 comma 1 punto VI lettera k) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera a) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA:

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione).

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87, dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.

i) Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

ATTENZIONE Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera b): PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI:

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione). La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012. l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza.

ATTENZIONE La precedenza è valida purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

art. 8 comma 1 punto VIII del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera c): PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998:

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione).

m) Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

SEZIONE E – UTILIZZAZIONE CON PRECEDENZA

Questa sezione si deve compilare SOLO PER LA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE.

Casella 17

Questa casella deve essere compilata dai docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e CHE ABBIANO RICHIESTO IN CIASCUN ANNO DELL'OTTENNIO IL TRASFERIMENTO ANCHE NELL'ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.

Riportare il codice e la dizione in chiaro della scuola da cui il docente è stato trasferito nell'ultimo ottennio in quanto perdente posto e verso la quale chiede ogni anno il rientro con domanda condizionata.

Si precisa che se il docente esprime altre preferenze nella Sezione N, verrà trattato in subordine su di esse

Casella 18

Riportare il codice e la dizione in chiaro della scuola in cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico (2014/15) e per la quale ha diritto alla conferma.

Caselle 19 e 20

Riportare il codice della classe di concorso e il tipo di posto (comune o sostegno) sui quali si chiede conferma.

Per il **tipo di posto** è utile precisare le sigle che devono essere utilizzate:

NN = posto comune

EH= sostegno psico

CH= sostegno vista

DH= sostegno udito

Casella 21

In questa casella devono contrassegnare "SI" i docenti che l'anno precedente (2014/15) sono stati utilizzati su posto comune o altro ruolo in quanto titolari su classe di concorso o posto in esubero.

SEZIONE F – ESIGENZE DI FAMIGLIA

Questa sezione si deve compilare SOLO PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Casella 22

Riportare la denominazione il comune di ricongiungimento al coniuge, al convivente o al familiare. Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati

PUNTI 6

Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi (dalla dichiarazione deve risultare il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi).

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.

Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiarati il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015 in cui si effettua l'assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni della nota 5 della tabella relativa alle ESIGENZE DI FAMIGLIA:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Casella 23

Numero dei figli di età inferiore ai 6 anni

Riportare il numero di figli di età fino a 6 anni compiuti entro il 31 dicembre 2015

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto 6 anni di età

PUNTI 4

il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015.

Casella 24

Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto

Riportare il numero di figli di età compresa fra 6 anni e 18 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno in corso

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato (maggiormente che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro...)

PUNTI 3

il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015.

Con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria.

Casella 25

Riportare la denominazione del Comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc.

per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

PUNTI 6

la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.

La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.

Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.

L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

SEZIONE G1 – RICHIESTA ALTRO GRADO D'ISTRUZIONE

Questa sezione si deve compilare SOLO per la domanda di Assegnazione provvisoria e per quella di Utilizzazione limitatamente ai docenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 - comma 4 del CCNI sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2015/16:

Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

Casella 26

Ordine di gradimento della presente **domanda di assegnazione provvisoria** (1°, 2°, 3°)

Deve essere inserito l'ordine di gradimento della domanda che si sta compilando (1° - 2° o 3° posto), rispetto alle altre domande presentate per altro ordine o grado d'istruzione, con l'avvertenza che:

- se si richiedono gradi diversi d'istruzione si devono compilare più moduli, uno per ogni grado e/o ordine richiesto;
- la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre.

SEZIONE G – ALTRE INDICAZIONI

Questa sezione si deve compilare, in caso di esubero nella DOS, SOLO PER LA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE fatta eccezione per una voce della casella 28, valida solo per la domanda di Assegnazione provvisoria

Indicare "SI" se l'insegnante chiede:

Casella 27

di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità.

Casella 28

di essere utilizzato anche:

- su posti di durata inferiore all'anno

La seguente opzione è valida SOLO PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA:

- su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio.

Casella 29

di essere utilizzato anche:

- su attività e progetti previsti dall'art. 3 c. 1 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2015/2016:

La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 1 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.

- su posti di ufficio tecnico previsti dall'art.5 c.4 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. **2015/2016:**

L'utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente nell'ambito dei docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, nell'ambito dei docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio a loro attribuito.

- su posti per attività di potenziamento dell'offerta formativa

A tal proposito è utile specificare a chi è rivolta tale casella:

art 1/1: la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa - **per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero** - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell'art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest'ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

Art 2/1 lettera h:

i docenti, **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero**, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, **nella provincia nei limiti dell'esubero**.

Art 2/2:

I docenti che, **pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero**, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 3 del C.C.N.I. 23.2.2015 **ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa**.

Art 5/5

Il personale **docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto 2** [PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ] **e appartenente a ruolo in esubero** sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. **In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal POF per l'arricchimento ed il potenziamento delle attività dell'offerta formativa**.

- su attività e progetti previsti dall'art. 2 c. 1 lettera N (art. 6 bis):

docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

- su strutture ospedaliere

- su istituzioni carcerarie

SEZIONE H – TITOLI POSSEDUTI

I titoli da dichiarare sono quelli posseduti alla data di scadenza della domanda (15 luglio). E' utile precisare che il docente ha tempo fino alla data ultima per la presentazione della domanda di Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria per l'acquisizione di eventuali titoli valutabili da presentare.

Casella 30

Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti.

Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

Casella 31

Indicare i codici delle classi di concorso della Secondaria di II grado per le quali si è in possesso dell'abilitazione (art.2 comma 3 lettere a, b e c):

Il personale in soprannumero, titolare sulla dotazione provinciale e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

- a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
- b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
- c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora abbia frequentato apposito corso di formazione di cui all'art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni.

Casella 32

Indicare i codici delle classi di concorso della Secondaria di I grado per le quali si è in possesso dell'abilitazione (art.2 comma 3 lettere a, b e c):

Il personale in soprannumero, titolare sulla dotazione provinciale e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

- a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
- b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
- c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato è in possesso del

previsto titolo di specializzazione nonché qualora abbia frequentato apposito corso di formazione di cui all'art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE I – TIPO DI POSTO

Casella 33

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

E' utile ribadire che la possibilità di richiedere posti normali è consentita solo ai docenti DOS che hanno superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno

Casella 34

Il docente risponde affermativamente ("SI") se le preferenze espresse sono valide anche per i corsi serali.

Casella 35

In questa casella è possibile scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna o cattedra orario esterna).

Per chiedere cattedra orario interna non bisogna barrare nessuna casella.

Barrando la casella A si stanno chiedendo anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune.

Barrando la casella B si stanno chiedendo anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi

E' importante precisare che le opzioni A o B non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

- a) le cattedre interne
- b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
- c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi

SEZIONE L – ULTERIORI CLASSI DI CONCORSO

Questa sezione si deve compilare SOLO PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

Riportare i codici delle classi di concorso nell'ambito della scuola Secondaria di II grado sulle quali il docente DOS che ha terminato il quinquennio di permanenza nel sostegno, chiede assegnazione provvisoria, essendo in possesso delle specifiche abilitazioni

SEZIONE M – ULTERIORI CLASSI DI CONCORSO

Questa sezione si deve compilare SOLO PER LA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE

Riportare i codici delle classi di concorso nell'ambito della scuola Secondaria di II grado, sulle quali il docente, in caso di esubero sulla DOS, chiede di essere utilizzato a domanda.

SEZIONE N – PREFERENZE

Trascrivere per ciascuna preferenza (scuola, comune, distretto, provincia) il relativo codice riportato negli elenchi ufficiali delle scuole Secondarie di II grado.

Casella 38

In caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, l'insegnante chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di viciniorietà inizi dal comune o il distretto.

La compilazione di questa casella è utile a TUTTI i docenti DOS per una eventuale utilizzazione d'ufficio

Indicare il codice e/o la dizione in chiaro del comune o distretto dal quale, in caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, il docente DOS vuole che si inizi lo scorrimento della tabella di viciniorietà per l'utilizzazione d'ufficio.

SEZIONI E bis – G bis– I bis - M bis ed N bis

Devono essere compilate, SOLO PER LE DOMANDE DI UTILIZZAZIONE, dai docenti DOS, SOLO in caso di esubero provinciale sulla DOS per il 2015/16

Le indicazioni sono le stesse inserite nelle altre sezioni del modulo (E –G –I – M – N)

Riportare di nuovo in chiaro e in dettaglio, nella sezione N bis, le preferenze già espresse nella sezione N.